Enclosure 1

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **31.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 . . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Travaglini Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . . Pag. 8

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Desaever Gunther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . . Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» . . . . . Pag. 10

DECRETO 7 febbraio 2005.

Terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» . . . . . Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano, Certosa Fonte Camarda di Polia, Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia, Fonte Maddalena di Ardea, Giada di Salerno, Maxim's di Stia, Perna della Certosa di Polia, Radiosa di Casteldelci, Roana di Ussita, San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata, Tamerici di Montecatini Terme, Valle d'Itria di Martina Franca, Verna di Chiusi della Verna . . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 febbraio 2005.

Nomina di alcuni componenti in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza . . . . . Pag. 13

DECRETO 8 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative. Pag. 13

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Piacenza . . . . . Pag. 14

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative. Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli . . Pag. 15

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **31.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia

Preambolo

Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo così come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;

Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;

Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;

Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le *pulsars*, i *quasars*, i buchi neri;

Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione;

Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno *status* internazionale, nonché di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perché possa conseguire i suoi obiettivi;

Considerando che il Governo italiano è disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;

Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

Art. I.

Istituzione

Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agirà in conformità con lo Statuto allegato al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere, qualora necessario, emendato in conformità con l'art. 16 dello stesso.

Art. II.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;

il Governo della Repubblica italiana sarà Depositario del presente Accordo;

i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure;

il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potrà ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali;

successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;

il relativo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica italiana.

Art. III.

Parti contraenti

Una volta costituita l'ICRANET potranno associarsi ad essa Università e Centri di Ricerca.

Art. IV.

Entrata in vigore

Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;

per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.

Art. V.

Durata

Qualsiasi parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

Art. VI.

Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o alla attuazione del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

Art. VII.

Testo autentico

Il testo autentico del presente Accordo, compreso lo Statuto in allegato, è in lingua italiana ed inglese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi o Organizzazioni internazionali, hanno firmato il presente Accordo in un unico originale in lingua italiana e inglese, facendo i testi egualmente fede.

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per la Santa Sede

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per il Governo della Repubblica italiana

Fatto a Roma il 12 giugno 2003
Per la Repubblica d'Armenia

STATUTO ICRANET

Art. 1.

Status

L'ICRANET, quale Organizzazione internazionale, svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica e di formazione;

l'ICRANET ha *status* internazionale e gode di quelle capacità giuridiche che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.

Art. 2.

Sede

La sede dell'ICRANET è ubicata in Italia a Pescara. L'ICRANET può aprire Centri di ricerca in altri Paesi, qualora ciò sia necessario per il conseguimento dei suoi scopi, definiti nel successivo art. 3.

Art. 3.

Scopi ed attività

L'ICRANET promuove la cooperazione scientifica internazionale ed effettua ricerche nell'astrofisica relativistica. Coordina anche ricerche internazionali teoriche, sperimentali ed osservative facendo uso di strumentazioni nello spazio, sulla terra e sotterranee.

Le sue attività consistono in:

a) sviluppo della ricerca scientifica;

b) insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;

c) programmi di formazione scientifica sia a breve che a lungo periodo;

d) organizzazione di seminari e convegni internazionali;

e) sviluppo di programmi di scambio fra scienziati e personale associato;

f) sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;

g) creazione di banche dati integrate per tutti gli oggetti celesti in tutte le possibili lunghezze d'onda;

h) sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;

i) cooperazione e partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali;

j) cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;

k) ogni altra attività connessa agli scopi istituzionali.

Le aree scientifiche di attività includono la cosmologia, l'astrofisica delle alte energie, la fisica teorica e la fisica matematica;

l'ICRANET svolge attività di coordinamento con le università ed i Centri di ricerca internazionali associati al Network che operano in varie aree geografiche. Tale collaborazione consentirà di attuare i progetti di ricerca e di formazione per i giovani ricercatori. In particolare ciascun Centro mette a disposizione dei ricercatori le attrezzature già disponibili nelle rispettive sedi. Queste attrezzature sono spesso di notevole valore economico e scientifico e sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca dell'ICRANET;

l'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

l'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

l'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

Art. 4.

Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

a) un Comitato di direzione;

b) un direttore;

c) un Comitato scientifico.

Art. 5.

Comitato di direzione

Il Comitato di direzione è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;

b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;

c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;

d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;

f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;

il direttore è il segretario esecutivo del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei membri costituisce il *quorum* per la riunione del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.

Art. 6.

Funzioni del Comitato di direzione

Le funzioni del Comitato di direzione sono:

i) eleggere il direttore dell'ICRANET;

ii) formulare, sentito il Comitato scientifico, le linee guida per le attività dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'art. 3;

iii) esaminare:

a) il livello annuale del bilancio;

b) il livello dei rispettivi contributi;

c) i piani finanziari;

d) l'uso dei fondi disponibili per l'operatività dell'ICRANET;

iv) considerare le proposte del direttore per i programmi, i piani di lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;

v) adottare, previa approvazione dei rispettivi contribuenti, gli aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessità delle attività scientifiche dell'ICRANET;

vi) considerare il rapporto annuale ed altri rapporti del direttore sulle attività dell'ICRANET;

vii) nominare un revisore dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;

viii) redigere ed approvare il regolamento del personale in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Art. 7.

Votazioni del Comitato di direzione

Le votazioni del Comitato di direzione sono regolate come segue:

i) ciascun membro del Comitato di direzione esprime un voto;

ii) le decisioni del Comitato di direzione sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'art. 8.

Art. 8.

Nomina del direttore

La nomina del direttore per un periodo che non eccede cinque anni, rinnovabile, viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato di direzione. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, nel corso di due adunanze successive, la decisione viene adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRANET sarà il direttore.

Art. 9.

Funzioni e poteri del direttore

Il direttore è il capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET. In tali capacità il direttore:

a) amministra l'ICRANET;

b) prepara le proposte per le attività generali ed i piani di lavoro dell'ICRANET che verranno sottoposti al Comitato di direzione per l'approvazione;

c) prepara i piani finanziari e le proposte di bilancio dell'ICRANET da sottoporre al Comitato di direzione per l'approvazione;

d) sovrintende all'attuazione dei piani di lavoro dell'ICRANET ed effettua i pagamenti secondo le linee guida generali e le decisioni specifiche adottate dal Comitato di direzione;

e) il direttore è il rappresentante legale dell'ICRANET. Egli firma tutti gli atti, i contratti, gli accordi, i trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una ordinaria gestione dell'ICRANET. Il Comitato può stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal direttore. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'ICRANET, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il Paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di direzione.

Il direttore assume tutte le funzioni e poteri previsti dal presente Accordo, in particolare:

a) recluta ed amministra il personale necessario allo svolgimento delle attività dell'ICRANET;

b) richiede annualmente una verifica delle scritture finanziarie da parte di un revisore esterno di cui all'art. 6 *(vi)*.

Art. 10.

Il Comitato scientifico

È costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;

il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.

Art. 11.

Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico assiste l'ICRANET nelle attività programmate avendo la dovuta attenzione ai maggiori sviluppi accademici, scientifici, educativi e culturali nel mondo, rilevanti ai fini dei suoi obiettivi;

il Comitato scientifico assicura il coordinamento delle attività scientifiche dell'ICRANET e fa raccomandazioni al direttore sulla ulteriore crescita dell'ICRANET e su specifiche direzioni di ricerca;

il Comitato di direzione ed il direttore possono rivolgersi al Comitato scientifico per pareri;

il Comitato scientifico adotta il proprio regolamento e si riunisce di norma una volta l'anno.

Art. 12.

Segreteria

La segreteria dell'ICRANET dispone del personale necessario al suo buon funzionamento; i membri della segreteria sono reclutati dal direttore come da art. 9 (comma 2, *a*);

il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego è quello di garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza;

i parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da art. 6 *(viii)*.

Art. 13.

Finanze

L'ICRANET è finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attività di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;

le parti del presente accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari;

le operazioni finanziarie dell'ICRANET sono regolamentate da norme finanziarie adottate dal Comitato di direzione in conformità con i principi delle Nazioni Unite;

il bilancio dell'ICRANET è approvato annualmente dal Comitato di direzione;

il Governo italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma seguente: con inizio dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sarà di € 1.549.370 e potrà essere aumentato secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto;

ogni contributo che l'ICRANET potrà ricevere da Stati, da Organizzazioni internazionali o Organizzazioni non governative, da Università e Centri di ricerca e dal pagamento di servizi resi sarà parte del bilancio;

il bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;

la Municipalità di Pescara ha messo a disposizione per le attività dell'ICRANET una sede in Pescara.

Art. 14.

Rapporti con altre organizzazioni

Al fine di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET può stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;

i Centri di ricerca che desiderino partecipare alle attività dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al direttore una notifica in tal senso.

Art. 15.

Diritti, privilegi ed immunità

Un accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET sarà stipulato al fine di definire i privilegi e le immunità dell'istituenda Organizzazione internazionale.

Art. 16.

Emendamenti

Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.

Art. 17.

Scioglimento

L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;

in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

Art. 18.

Norme finali

Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sarà alcun costo per le Parti contraenti dell'Accordo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2796):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 27 febbraio 2004;

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e 10ª;

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e l'11 maggio 2004;

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2004 (atto n. 2796-A relatore sen. Provera);

Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5070):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 giugno 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII;

Esaminato dalla III commissione il 15 e 29 luglio 2004; il 24 settembre 2004;

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2004 (atto n. 5070-A relatore on. Pacini);

Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 27 gennaio 2005.

05G0050

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003». . . . . Pag. 61

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2005).

Nell'Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia, ratificato con la legge citata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 8 (Nomina del direttore), al penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'*ICRANET* sarà il direttore.», leggasi: «... adottata a maggioranza *semplice* dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'*ICRA* sarà il direttore.».

05A02364

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501058/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. 83.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. *(10G0106)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3879). *(10A06872)* . . . . . *Pag.* 13

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3880). *(10A07179)* . . . . . *Pag.* 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 gennaio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Tota Contulting S.a.s. di A. Tota», in Candela. *(10A06962)* . . . . . *Pag.* 20

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. **83.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

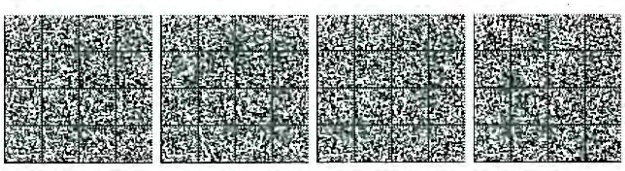
Data a Roma, addì 13 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO



ALLEGATO

Accordo di Sede
tra
il Governo della Repubblica Italiana e

Il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica, (qui di seguito denominato ICRANET);

CONSIDERANDO l'Accordo istitutivo dell'ICRANET con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;

CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che la sede dell'ICRANET sarà ubicata in Italia a Pescara;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'insediamento ed il funzionamento della sede dell'ICRANET;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. per "*Governo italiano*" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
2. per "*Icranet*" si intende il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia , in Pescara;
3. per "*Accordo istitutivo*" si intende l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;
4. per "*Statuto*" si intende lo Statuto ICRANET annesso all'Accordo istitutivo;

5. per "*sede*" si intendono:

   a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata al presente Accordo.
   b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzerà temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici, locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET provvederà ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura da concordare con le competenti autorità italiane.

6. per "*Direttore*" si intende il "capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
7. per "*personale*" si intendono i membri del personale assunti dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) e del regolamento del personale di cui all'articolo 6, lettera viii) dello Statuto;

ARTICOLO 2

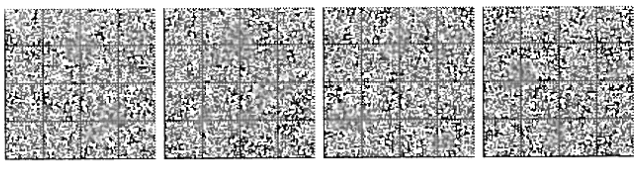
1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalità giuridica ed, in particolare, la sua capacità giuridica di:

a) stipulare contratti;
b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili;
c) stare in giudizio.

2. Per le finalità del presente Accordo, l'ICRANET sarà rappresentato dal Direttore.

ARTICOLO 3

1. Considerando che ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto annesso all'Accordo istitutivo, la sede dell'ICRANET in Italia è ubicata a Pescara, il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'ICRANET il complesso sito in Piazza della Repubblica numero 10 in Pescara, indicato nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005.
2. Ogni modifica relativa alla sede sarà comunicata mediante scambio di lettere tra le Parti Contraenti.



ARTICOLO 4

1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dall'ICRANET, nonché gli archivi, saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali sarà presunto, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
3. Le autorità italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dal l'ICRANET alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

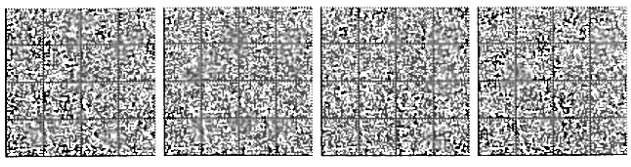
ARTICOLO 5

1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie.
2. L'ICRANET non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

   - in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o è utilizzato per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti detti veicoli;
   - in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento interno sul personale;
   - in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.

ARTICOLO 6

La responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano non potrà essere chiamata in causa in conseguenza di attività dell'ICRANET sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'ICRANET o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilità del Governo italiano, questo avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET.



ARTICOLO 7

1. L'ICRANET sarà responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia.
2. L'ICRANET dovrà tenere indenne il Governo italiano da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. L'ICRANET si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8

1. L'ICRANET sarà autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione.
2. Il Governo italiano adotterà tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani.
3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.

ARTICOLO 9

1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attività ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni.
2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'ICRANET ne sarà esente per gli acquisti di beni e servizi, di importo rilevante, concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane all'ICRANET.
4. L'ICRANET sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.

5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'ICRANET potrà gestire fondi, valuta o contanti nonché conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

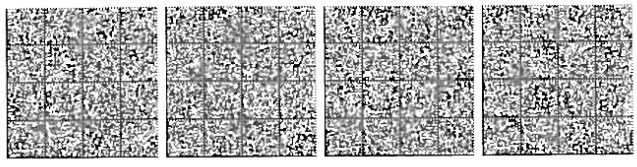
ARTICOLO 10

L'ICRANET sarà esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra imposizione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di due veicoli destinati «alle attività ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sarà parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

ARTICOLO 11

1. I privilegi e le immunità sono concessi dal presente Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per garantire unicamente lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET.
2. Il personale dell'ICRANET godrà a tal fine in territorio italiano dei seguenti privilegi e immunità:

   a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al Direttore;
   b) immunità dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza;
   c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale dell'ICRANET;



d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dall'ICRANET;

e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

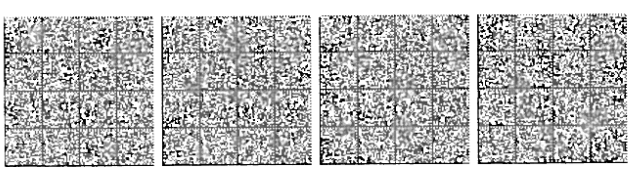
f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sarà registrato in una serie speciale;

h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso;

i) libertà di detenere e gestire, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili. Tale personale potrà liberamente portare i propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica italiana.

3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informerà le autorità italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunicherà alle autorità italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei familiari a loro carico.
4. Le autorità italiane rilasceranno ai membri del personale dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e che essi godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti nel presente Articolo.
5. I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET.
6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.



ARTICOLO 12

Il Governo italiano riconoscerà all'ICRANET il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.

Il Governo italiano adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porrà alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale in conformità alle norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di persone nell'area Schengen:

a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie;
b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET;
d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni specializzate e funzionari di altre organizzazioni intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;

3. Il Direttore comunicherà preventivamente per iscritto al Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo sarà accordato il più rapidamente possibile.
5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attività non connesse alle sue funzioni ufficiali.

ARTICOLO 13

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere *b), c), d),* che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità giurisdizionale per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
f) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.

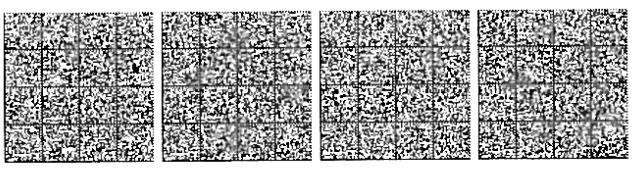
2. I privilegi e le immunità previsti nel presente Articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni. Questi privilegi e immunità sono concessi ferma restando la possibilità dei Governi di revocare l'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è accordata.

ARTICOLO 14

1. Il personale dell'ICRANET potrà scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di:

a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET;
b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET;
c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalità concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorità italiane.

2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale.
3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorità italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.



ARTICOLO 15

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le due Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici: uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovrà essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avrà valore vincolante.

ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti e rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterrà la propria sede nella Repubblica italiana.

Fatto a Roma il 14 GEN. 2008

Per la Repubblica Italiana

Per l'ICRANET

ALLEGATO

ICRANet

International Center for Relativistic Astrophysics Network

Roma, 29 novembre 2005

Al Ministro degli Affari Esteri
Palazzo della Farnesina
Roma

Nella riunione svolta in data 29 novembre 2005 presso il Ministero degli Affari Esteri, tenuto conto della delega del Sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, n. 829/Gab. del 28 novembre 2005, che si allega alla presente, si conviene quanto segue:

- la definizione dell'area di pertinenza della Sede ICRANet di Pescara, ubicata in Piazza della Repubblica n. 10, è composta, come da allegata Mappa, dall'immobile e da un'area extraterritoriale di quattro metri su tre lati e di sei metri sul lato posteriore (ponte ex Pensilina ferroviaria), come da allegato 1.
- In conformità alle vigenti disposizioni, le spese relative alla manutenzione straordinaria della Sede dell'ICRANET sono a carico del Comune di Pescara che ha concesso la Sede a titolo di comodato gratuito; le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'ICRANET.

Le Parti evidenziano, con l'occasione, la importanza della collaborazione da parte della Amministrazione del Comune di Pescara e l'ICRANET, che avrà senz'altro notevoli riflessi per la Città di Pescara, per l'Abruzzo e per l'Italia, nonché per lo sviluppo scientifico e culturale a livello internazionale.

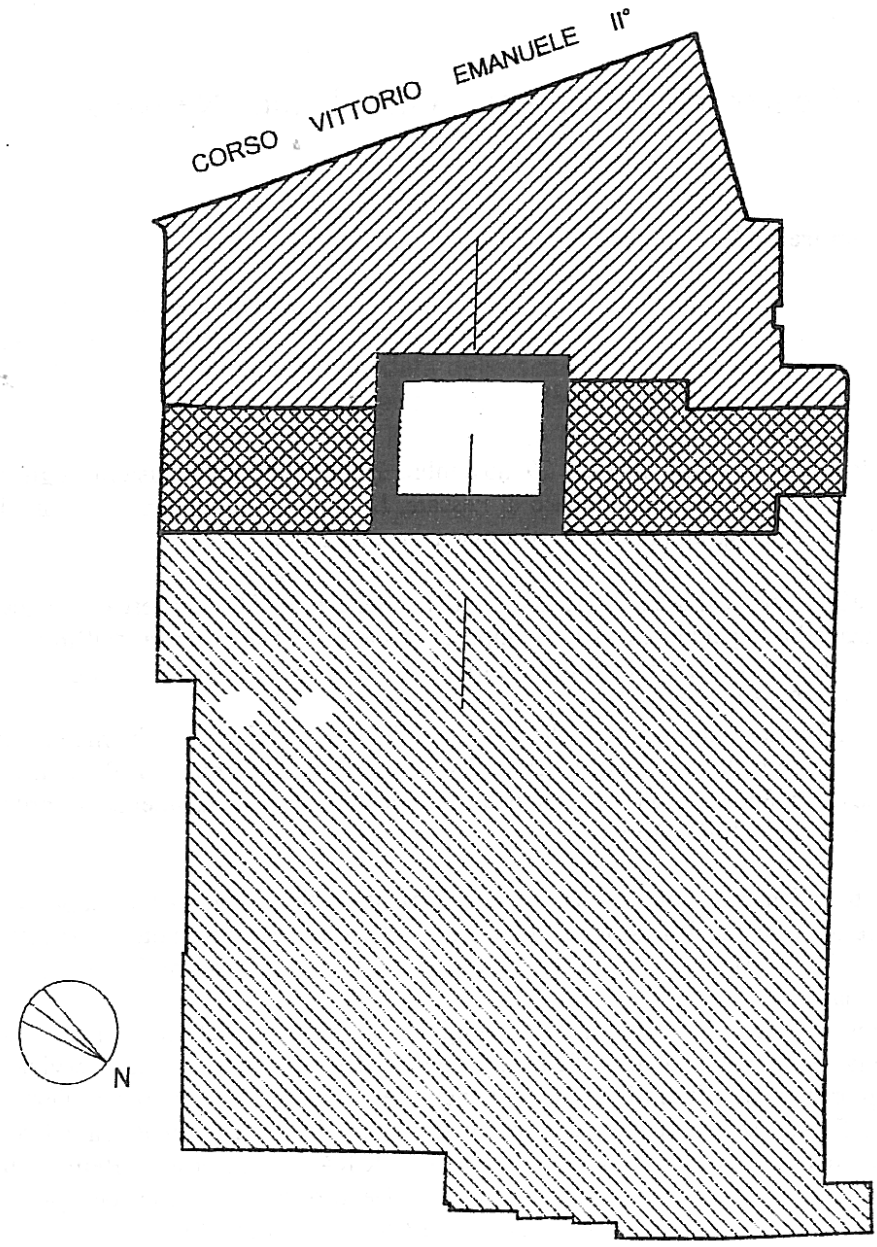
Il presente Accordo, sottoscritto in originale in presenza del Consigliere Adolfo Barattolo, e della Dott.ssa Immacolata Pannone, nonché dei rappresentanti del Servizio del Contenzioso Diplomatico ed Ufficio Legislativo, nonché del Ministro Plenipotenziario Dott. Elio Menzione, viene firmato seduta stante dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, Dott. Achille D'Alessandri e dal Direttore dell'ICRANET, Professore Remo Ruffini e sarà riprodotto in via dattilografica in modo conforme. Detto originale è depositato presso la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio III.

In fede

Dott. Achille D'Alessandri

Prof. Remo Ruffini

SEDE ICRANet - PESCARA - DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA
Scala 1:1.000
Novembre 2005



area vincolata dalla Soprintendenza Beni Architettonici per l'Abruzzo

area pertinenziale da Catasto Urbano Comune di Pescara - foglio 20

area extraterritoriale
4 metri su tre lati; 6 metri sul lato posteriore (fronte ex-pensilina ferroviaria)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2815):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 ottobre 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 novembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari) il 24 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009.

Esaminato in aula l'11 gennaio 2010 ed approvato il 12 gennaio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 1960):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) il 26 gennaio 2010 ed il 14 aprile 2010.

Esaminato ed approvato il 14 aprile 2010.

10G0106

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3879).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*bis* del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

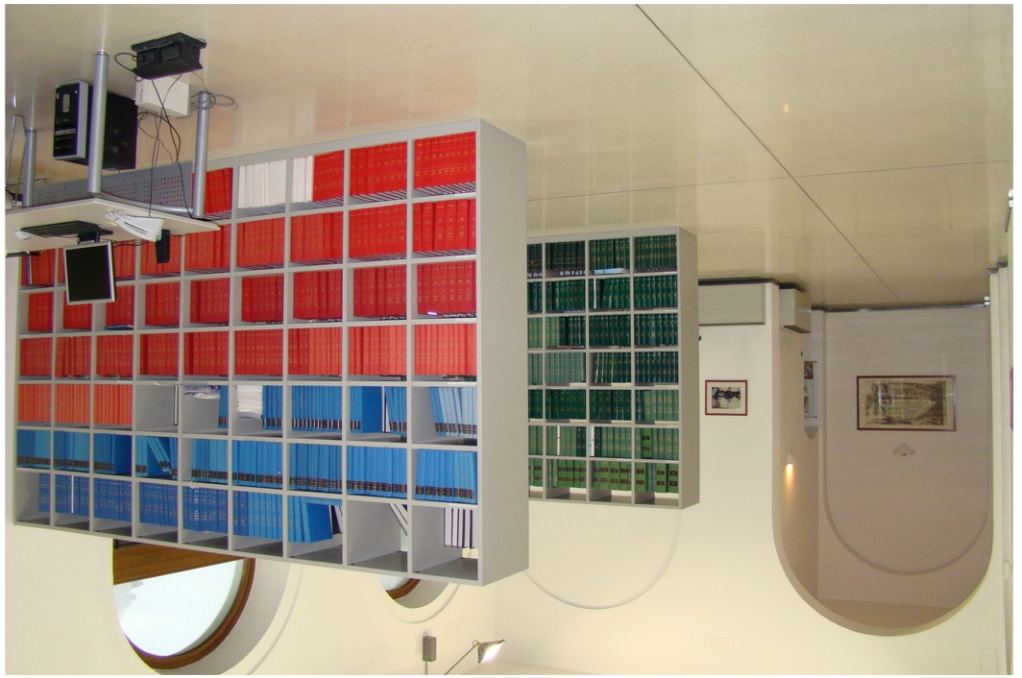
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;











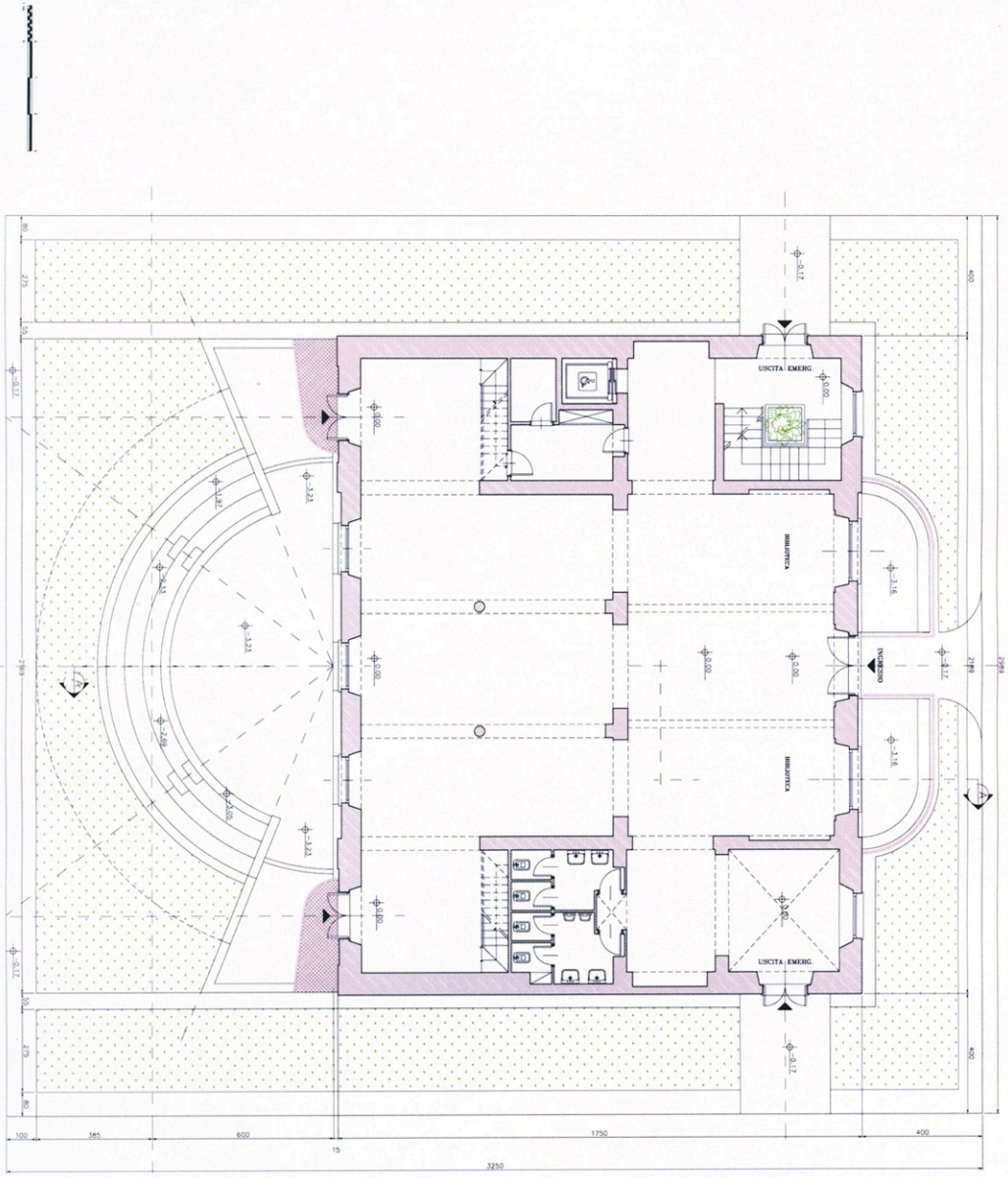












Comune di PESCARA

ICRANet - International Center for Relativistic Astrophysics

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DI PERTINENZA - PIANTA PIANO TERRA

giugno 2007

scala adattata 1:117